

Con il [Dm. 5 ottobre 2018](#), pubblicato sul sito istituzionale del Viminale, il Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale della Finanza locale, ha disposto la settima integrazione dell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali attualmente vigente.

Ai nomi originariamente inclusi nell'Elenco approvato con Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2017 e in vigore dal 1° gennaio scorso, sono stati aggiunti un totale di 8 nomi.

Con il medesimo Provvedimento è stata inoltre disposta la cancellazione di un totale di 17 Revisori.

Si evidenzia che in 10 casi le cancellazioni sono conseguenza dell'avvenuta sospensione dal Registro dei Revisori legali.

Le rettifiche, con i relativi nominativi, sono contenute nell'[Allegato "A" del Decreto Interno 5 ottobre 2018](#).

Si evidenzia che in 10 casi su 17, la **causa della cancellazione** è stata il venire meno di una delle condizioni necessarie per la permanenza nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali: far parte del Registro dei Revisori legali di cui al Dlgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (o essere iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili).

In caso di **sospensione dal Registro dei Revisori legali**, a cascata decade automaticamente anche il diritto di poter far parte dell'Elenco dal quale vengono estratti i Revisori dei conti degli Enti territoriali ed è precisamente quello avvenuto per i professionisti in questione.

Alla luce di ciò, si coglie l'occasione per rammentare che, anche nell'ottica della permanenza nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, è importante non perdere di vista, non solo i doveri che discendono dal far parte di questo specifico Elenco (come l'onere di acquisire 10 crediti formativi annui nell'ambito di corsi validati dal Ministero dell'Interno), ma anche gli obblighi connessi all'appartenenza al Registro "*di origine*", vale a dire quello dei Revisori legali che fa invece capo al Mef.

Per evitare sospensioni da quest'ultimo, è fondamentale adempiere all'obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione al Registro e acquisire, in applicazione del Dlgs. n. 13/16, un totale di 20 crediti formativi specifici annui, attraverso corsi validati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.